

CCLXXXII.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni (pag. 9787) — Risultato di votazione (pag. 9786) — Presentazione di relazioni (pag. 9786) — In commemorazione del deputato Lacava, parlano il Presidente (pag. 9787) e il ministro degli affari esteri (pag. 9787) — Sul disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 927) riferisce il senatore Finali, presidente della Commissione di finanze (pag. 9788) — Dopo osservazioni del ministro del tesoro (pag. 9788) sono approvati gli articoli del disegno di legge — Dopo relazione orale del senatore Finali (pag. 9792) è approvato senza discussione il disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per un fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione colla Banca d'Italia pel servizio di tesoreria provinciale » (N. 932) — Pure senza discussione si approvano i disegni di legge: « Proroga per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 925) (pag. 9794); « Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale » (N. 923) (pag. 9794); « Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3^a) per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 924) (pag. 9794); « Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi » (N. 936) (pag. 9794); « Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1911, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle Colonie » (N. 937) (pag. 9795); « Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914 » (N. 931) (pag. 9796); « Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato e alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina » (N. 933) (pag. 9797) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 984) parlano il senatore Levi Ulderico (pag. 9798, 9801) e il ministro del tesoro (pag. 9798) — Senza osservazioni si approvano gli articoli del disegno di legge — Approvazione senza discussione dei seguenti disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 928) (pag. 9802); « Maggiori assegnazioni su alcuni

capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 929); (pag. 9804); « Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 930) (pag. 9807); « Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575 » (N. 940) (pag. 9807); « Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale subalterno e operaio) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni » (N. 941) (pag. 9807); « Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tranviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa » (N. 938) (pag. 9810) — Presentazione di un disegno di legge (pag. 9811) — Augurii al Presidente: parlano il senatore Cavasola (pag. 9811) e il ministro degli affari esteri (pag. 9811) — Risposta del Presidente (pag. 9811) — votazione a scrutinio segreto — Risultato di votazione (pag. 9812) — Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, della istruzione pubblica, delle poste e telegrafi.

TAVERNA, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio, che ebbe luogo nella precedente seduta, per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti e di tre commissari di vigilanza all'amministrazione del Fondo per il culto.

Per la nomina di un commissario alla Cassa dei depositi e prestiti:

Senatori votanti	86
Maggioranza	44
Il senatore Gorio ebbe voti	50
» Vacchelli »	28
Schede bianche	8
Eletto il senatore Gorio.	

Per la nomina di tre commissari di vigilanza al Fondo pel culto:

Senatori votanti	86
Maggioranza	44
Il senatore Guala ebbe voti	55
» Santini »	43
» De Cesare »	42
» Maurigi »	35
» Di Carpegna »	34
» Mazzolani »	21

Voti nulli o dispersi 6

Schede bianche 5

Eletti i senatori Guala, Santini e De Cesare.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, in conformità del disposto dell'art. 22 *quater* del nostro regolamento, durante la breve interruzione dei nostri lavori, sono state presentate alla Presidenza, la quale ne ha preso atto, le relazioni su alcuni disegni di legge.

Dal senatore De Cupis, le relazioni sui disegni di legge:

Proroga dei termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee;

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, che applica dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

Dal senatore Mortara, la relazione sul disegno di legge:

Proroga dei termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale.

Dal senatore Dini, la relazione sul disegno di legge:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914.

Dal senatore Mariotti, la relazione sul disegno di legge:

Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tranviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa.

Dal senatore Camerano, la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del R. decreto 29 luglio 1909, n. 558, riguardante modificazioni alle tariffe e condizioni pei trasporti in considerazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale.

Dal senatore Scialoja, le relazioni sui disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue;

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, di Reggio Calabria e di Palmi;

Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1911, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle Colonie.

Dal senatore Martuscelli, le relazioni sui disegni di legge:

Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato e alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina;

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Dal senatore Borgatta, le relazioni sui disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento su alcuni capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913;

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575;

Modificazioni ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio pervenutomi dal Presidente della Corte dei conti.

« In adempimento del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese non è stata eseguita alcuna registrazione con riserva.

« Roma, 21 dicembre 1912.

« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Per la morte dell'onor. Pietro Lacava.

PRESIDENTE. (*Segni di attenzione*). Onorevoli colleghi. La Camera dei deputati ha perduto il suo decano, che fu già anche vice-presidente; l'antico liberale di Basilicata, il cospiratore con i Pisacane ed i Nicotera; l'uomo il cui nome, dopo essere stato fra quelli dei più fervidi del Risorgimento nazionale, ha figurato di continuo nella vita parlamentare italiana; Pietro Lacava, che sotto Garibaldi operò nella dittatura, che liberò il Mezzogiorno; che fu poi amico ed in fiducia di tutti i principali uomini politici, che sono stati al Governo, ed al Governo pur egli più volte partecipò.

Al cordoglio della Camera dei deputati in tanto lutto, e ad onorare la memoria dell'estinto, il Senato si è già unito; ed oggi ancora alla Camera rivolge le sue condoglianze. (*Approvazioni vivissime e generali*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Il Governo si associa ai nobili sentimenti che il nostro illustre Presidente ha espresso onorando la memoria di Pietro Lacava. Sia però concesso a me di unirvi un ricordo personale, ricordo personale che, se la contraddizione il consentisse, potrei chiamare al tempo stesso gradito e mesto.

La prima volta che nel corso della mia vita pubblica io ebbi l'onore di parlare da questo banco innanzi al Senato, fu venti anni or sono, quando io ero, come sottosegretario di Stato, collaboratore affettuoso e devoto di Pietro Lacava. Quell'anno di collaborazione con lui confermò nell'animo mio il sentimento di alta stima e di profondo affetto che le elette qualità del suo ingegno e del suo animo buono dovevano ispirare a quanti lo avvicinarono e lo conobbero.

Mando oggi alla memoria dell'estinto amico un tributo di rimpianto sincero e di sincera onoranza. (*Vive approvazioni*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se il Senato non fa osservazioni, passeremo ora alla discussione di due disegni di legge che è bene discutere subito e per la loro urgenza e perchè, in assenza del relatore, indisposto, possa il presidente della Commissione di finanze riferire oralmente su di essi.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 927).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore Finali di riferire sul disegno di legge.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze si è occupata di questo progetto di legge e lo ha approvato nominando il relatore. Siccome però il relatore si trova indisposto tocca a me riferire, come presidente della Commissione di finanze, e lo faccio in uno dei modi consentiti dal nostro Regolamento cioè per relazione orale.

Il progetto di legge consta di due articoli. Il primo autorizza maggiori assegnazioni per una somma di poco meno che sette milioni. Un solo capitolo è considerevole ed è quello che porta un aumento di sei milioni, ad uno dei fondi di riserva che sono iscritti nel bi-

lancio. Questa circostanza del bisogno di aumentare il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, e per le impreviste, conferma ciò che la Commissione di finanze ha più volte invano osservato, vale a dire che i due fondi iscritti in bilancio per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine sono assolutamente insufficienti onde bisogna poi necessariamente provvedere con supplementi di spesa.

In quanto agli altri articoli, compresi in una tabella, sono di poca importanza e la giustificazione loro è data nella relazione ministeriale.

Il secondo articolo del progetto trasporta una somma di 29 milioni dal preventivo del bilancio 1913-914 al bilancio in esercizio 1912-913. In quanto al bisogno, è dimostrato dal ministro e non c'è niente che dire: solamente la Commissione di finanze, vorrebbe rivolgere una domanda all'on. ministro. Siccome il bilancio preventivo 1913-1914, non esiste, perchè esiste solo un progetto presentato dal ministro del tesoro, non basterebbe una nota di variazione a quel progetto di bilancio, invece della solennità di approvare per legge un trasporto da un bilancio che non esiste, a rigore contabile?

Su questo punto la Commissione di finanze desiderava di avere spiegazioni dall'onorevole ministro.

In quanto alla sostanza della cosa, di avere cioè 29 milioni di più nel bilancio 1912-913 piuttosto che averli nel bilancio susseguente, la Commissione non ha alcuna obiezione a fare.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(*V. Stampato N. 927*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Innanzi tutto, ringrazio vivamente l'illustre Presidente della Commissione di finanze della cortesia che ebbe di voler riferire verbalmente su questi disegni di legge che hanno, come egli ha dichiarato, carattere di urgenza, e mi affretto a rispondere alle domande che mi ha rivolto.

In quanto riguarda il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, il senatore Finali, che di questa, come di altre cose, è maestro, ricorderà che tale fondo era parecchi anni fa di due milioni e mezzo e ci vollero tredici anni perchè fosse portato a quattro milioni. Io non potevo dimenticare l'autorevole voto della Commissione di finanze e mi compiaccio di dichiarare al senatore Finali che il voto è stato soddisfatto, perchè, nel disegno di legge che è innanzi all'altro ramo del Parlamento, questo fondo di riserva è stato portato da quattro a sei milioni.

Quanto all'altra domanda, ricorderò che una proposta simile ebbe l'onore dell'approvazione del Parlamento per tre esercizi consecutivi, con le leggi del 10 giugno 1910, del 30 giugno 1911 e del 21 marzo 1912, e ci trovavamo appunto nella stessa condizione che esisteva soltanto un progetto di bilancio, e non un bilancio approvato dal Parlamento.

Mi permetto far presente al senatore Finali che questa disposizione ha per iscopo di sollecitare i pagamenti che in gran parte riguardano spese della marina autorizzate da leggi speciali, ed è precisamente per ottenere innanzi tempo i fondi necessari che la disposizione è proposta al Parlamento, per cui ho fiducia che, come nell'anno scorso fu approvata una proposta simile, così anche quest'anno verrà consentito al desiderio del Governo per poter procedere a pagamenti prima dell'approvazione del bilancio del prossimo esercizio.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. La Commissione di finanze, udite queste

spiegazioni cortesemente date dall'on. ministro, non ha ragione di persistere nelle sue osservazioni, ripetendo però che, in quanto all'aggiungere i 29 milioni al bilancio del corrente esercizio 1912-913, non aveva avuto nessuna idea di opposizione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni per l'importo complessivo di lire 6,343,300 a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È data facoltà al Governo di disporre che una somma non superiore alle assegnazioni dei capitoli nn. 126 e 127 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-914, in complessive lire 29,432,560, venga prelevata per essere iscritta nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1912-913.

Le variazioni all'uopo occorrenti negli stati di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari 1912-913 e 1913-914 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Tabella di maggiori e nuove assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913.

Cap. n.	56. Spese d'ufficio del Ministero L.	28,000
»	57. Personale di ruolo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) »	400
»	62. Personale di ruolo: « Indennità di residenza in Roma » (Spese fisse) (Corte dei conti). »	10,000
»	63. Spese d'ufficio (Corte dei conti). »	3,000
»	65. Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria (Corte dei conti) »	5,000
»	66. Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonchè compensi alle Commissioni di esami (Corte dei conti) »	5,000
»	67. Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie (Corte dei conti) »	5,000
»	68. Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse. »	7,000
»	87. Spese d'ufficio delle Delegazioni del Tesoro (Spese fisse). »	2,000
»	88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria. Acquisto di casse forti e di recipienti per la conservazione dei valori »	3,000
»	94. Spese d'ufficio (Spese fisse) (Regia zecca) »	1,000
»	97. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti. Premi per modelli di nuovi tipi di monete. Spese per la Commissione artistico-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio, di cui all'art. 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari »	1,500
»	100. Scuola dell'arte della medaglia. Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari. »	1,200
»	102. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del Tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie. Compensi alle Commissioni di esami. Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. Spese per la Commissione permanente di cui all'art. 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca,	
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	72,100

	<i>Riporto</i> . . . L.	72,100
	approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa »	63,000
Cap. n. 108.	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai fun- zionari delle Amministrazioni provinciali che pren- dono parte ad esami indetti dal Ministero. . . »	56,000
»	108- <i>bis</i> . Indennità ai funzionari degli archivi di Stato fa- centi parte di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici »	2,000
»	109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al per- sonale di basso servizio, e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agl'impiegati ed al per- sonale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio. »	3,000
»	116. Spese postali. »	1,000
»	117. Spese di stampa »	80,000
»	118. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, le- gatura di libri e registri »	8,000
»	121. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di fun- zioni dell'Amministrazione centrale e provinciale »	7,000
»	122. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qual- siasi natura per gli addetti ai Gabinetti. . . . »	7,000
»	136. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, ap- provato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) »	6,000,000
»	181-v. Spese pel funzionamento della Commissione consul- tiva istituita con Regio decreto 18 gennaio 1912, n. 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli ap- provvigionamenti dell'Amministrazione dello Stato »	10,000
»	181-xviii. Retribuzioni e compensi per Commissioni varie »	15,000
»	181-xix. Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio »	3,200
»	230. Retribuzioni e compensi per i lavori della Commissione istituita con Regio decreto 6 luglio 1911, e per altri lavori inerenti all'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486, concernenti l'assegno vitalizio ai su- perstiti delle guerre per l'indipendenza d'Italia »	16,000
	L.	<u>6,343,300</u>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di Banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per un fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione colla Banca d'Italia pel servizio di Tesoreria provinciale » (N. 932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del corso legale dei biglietti di banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per il fondo di esercizio per le filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della Convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di Tesoreria provinciale ».

Anche per questo disegno di legge prego l'onor. Finali di voler riferire oralmente al Senato.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Siamo in presenza di un progetto di legge *omnibus*, genere la cui paternità appartiene ad un uomo illustre nella storia delle finanze italiane, cioè a Quintino Sella; se vi è una novità in questo disegno di legge è questa: che le disposizioni varie di materia finanziaria, anche non urgenti si uniscono ad una disposizione urgente ed inevitabile, rendendo meno facile il poterne discutere. Il primo articolo di questo progetto di legge è assolutamente di un'urgenza assoluta, che non ammette dilazione, e gli altri quattro (l'onor. ministro del tesoro lo sa meglio di me) potevano aspettare.

Il progetto di legge consta di cinque articoli. Il primo, come ho detto, è l'essenziale, è quello che proroga il corso legale dei biglietti delle tre Banche di emissione.

Se questa proroga è stata successivamente accordata per diciannove anni è evidente che non si possa ricusare nelle presenti condizioni che sono degne di ogni riguardo, per non alterare le condizioni economiche del Paese e il credito, ed anche perchè nel prossimo anno sta per finire il diritto d'emissione concesso alle Banche.

Gli altri quattro articoli provvedono a cose interessantissime per le Banche e per la fi-

nanza, ma indipendenti dal corso legale dei biglietti.

L'articolo 2, regola diversamente dal modo attuale, temprandola alquanto, la tassa che debbono pagare gli Istituti di emissione quando eccedono nella circolazione normale l'emissione dei loro biglietti. La tassa non supererà in nessun caso la ragione dello sconto.

Un altro articolo convalida quello di un decreto Reale, col quale fu modificata la tabella delle anticipazioni statutarie delle Banche in relazione all'anticipazione del Banco di Napoli.

L'art. 4 permette al Banco di Sicilia (autorizzato già a fondare sedi e succursali nella Libia) a valersi a tal fine di una parte del fondo che sarebbe normalmente dato per concorrere a beneficio dell'industria solfifera.

Finalmente l'ultimo articolo permette che una parte della cauzione data alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, possa servire anche a cauzione per il servizio di ricevitoria.

Quando si tratta di un Istituto come la Banca d'Italia si può dire che la garanzia è morale; dieci milioni di più, dieci milioni di meno non contano nulla; e se non fosse perchè non si possono fare eccezioni, con un Istituto come la Banca d'Italia, all'ammontare della cauzione reale non reclamato da ragioni dipendenti dalla sicurezza dell'interesse dello Stato poco si dovrebbe badare, perchè la garanzia morale di tale Banca è superiore ad ogni garanzia reale.

Per queste ragioni, che io sommariamente ho esposto, la Commissione di finanze propone al Senato di approvare in tutti i suoi cinque articoli il progetto di legge presentato dal ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 932).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Si-

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

cialia, di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, è prorogato a tutto il 31 dicembre 1913.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 21 del detto testo unico di legge sugli Istituti di emissione è sostituito, fino al 31 dicembre 1913, il seguente:

La tassa sarà eguale a un quarto della ragione dello sconto per la circolazione dei biglietti eccedente il limite normale, purchè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica di cui all'art. 11, e purchè le eccedenze non superino le somme seguenti:

Banca d'Italia	L.	70,000,000
Banco di Napoli	»	21,000,000
Banco di Sicilia	»	6,000,000

Quando la circolazione superi queste somme, per la circolazione eccedente e fino al doppio delle somme medesime, semprechè sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale a metà della ragione dello sconto.

Per la circolazione che ecceda le somme di 140 milioni e sino a 210 milioni per la Banca d'Italia, di 42 milioni e fino a 63 milioni per il Banco di Napoli e di 12 sino a 18 milioni per il Banco di Sicilia, purchè esista il detto rapporto della riserva metallica, la tassa sarà eguale ai tre quarti della ragione dello sconto. Per le eccedenze al di là dei gradi massimi indicati nel comma precedente, e per qualsiasi eccedenza oltre il limite normale per la quale non sia mantenuto il rapporto prescritto con la riserva metallica, la tassa sarà eguale all'intera ragione dello sconto.

(Approvato).

Art. 3.

È convertito in legge il Regio decreto 16 settembre 1912, n. 1068, col quale al primo comma dell'art. 25 del testo unico predetto è sostituito il seguente:

La somma totale delle anticipazioni che gli istituti di emissione debbono fare al Tesoro è fissata in 155 milioni, così ripartita:

Banca d'Italia	L.	115,000,000
Banco di Napoli	»	30,000,000
Banco di Sicilia	»	10,000,000

(Approvato).

Art. 4.

Il Banco di Sicilia è autorizzato a valersi, per somma non superiore a 3 milioni di lire, dell'aumento del limite normale della sua circolazione, concesso in 10 milioni di lire, colle leggi 15 luglio 1906, n. 333, e 6 giugno 1907, n. 286, allo scopo di fornire un fondo di esercizio alle filiali del Banco in Tripolitania e Cirenaica. E qualora le operazioni di anticipazione sulle fedi di deposito e di sconto richieste dal Consorzio zolfifero siciliano non lasciassero disponibile la somma di 3 milioni, il Banco è autorizzato a costituire detto fondo di esercizio mediante alienazione di titoli prelevati dalla massa di rispetto ordinaria, fino a concorrenza della somma mancante.

I prelevamenti indicati nel presente articolo non avranno luogo che in seguito ad approvazione del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 5.

La convenzione 30 ottobre 1894, stipulata tra il ministro del tesoro e la Banca d'Italia ed approvata con Regio decreto 10 dicembre 1894, n. 553, convertito nella legge 8 agosto 1895, n. 486, per quanto riguarda l'esercizio del servizio della Tesoreria provinciale, è prorogata fino al 31 dicembre 1913.

La cauzione di lire 90 milioni che la Banca d'Italia è tenuta a prestare a garanzia del servizio della regia Tesoreria provinciale, di cui all'articolo 10 della convenzione predetta, potrà essere costituita fino alla concorrenza di lire 40 milioni, mediante annotazione di vincolo sui titoli già dati in malleveria dalla Banca medesima per il servizio di Ricevitoria provinciale delle imposte dirette.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine stabilito al Governo dalla legge 12 luglio 1912, n. 788, per disciplinare con nuove disposizioni la materia delle importazioni ed esportazioni temporanee è prorogato di mesi tre.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Questo disegno di legge, che consta di un articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale » (N. 923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il termine per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale di cui all'art. 3 della legge 20 giugno 1912, n. 598, è prorogato fino al 1º marzo 1913.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue » (N. 924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª) per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), in relazione all'art. 24 della precedente legge 8 giugno 1873, n. 1389, modificata con l'altra del 29 giugno 1879, n. 4946, per la commutazione delle prestazioni perpetue, già prorogati colle leggi 30 giugno 1901, n. 262; 24 dicembre 1903, n. 494; 22 dicembre 1904, n. 658; 28 dicembre 1905, n. 597; 30 dicembre 1906, n. 644; 22 dicembre 1907, n. 786; 24 dicembre 1908, n. 717; 23 dicembre 1909, n. 779; 29 dicembre 1910, n. 905 e 31 marzo 1912, n. 239; sono nuovamente prorogati fino alla pubblicazione di una nuova legge sulla commutazione delle prestazioni fondiari perpetue.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di Assise di Messina, Reggio Calabria e di Palmi » (N. 936).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno il disegno di legge:

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel

circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di Assise di Messina, Reggio Calabria e di Palmi.

Prego l'onor. senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 936).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Sono prorogati di un anno i termini contenuti nell'art. 1 del Regio decreto 23 gennaio 1909, n. 32, che autorizza l'applicazione temporanea di magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria nel distretto della Corte di appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; nel Regio decreto 5 febbraio 1909, n. 37, contenente norme per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria, eccettuati quelli indicati negli articoli 10 ed 11 relativi alle espropriazioni dei beni immobili ed al pignoramento dei mobili e nel Regio decreto 23 giugno 1910, n. 413, riguardante l'indennità ai giurati, che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, Reggio Calabria e Palmi.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle colonie » (N. 937).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1233, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle colonie.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 2 agosto 1912, n. 1133, riguardante i magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria, inviati nella Libia ed in altre colonie per l'amministrazione della giustizia.

Finchè non sarà diversamente provveduto, anche per l'esercizio 1913-14 e successivi, gli stipendi ai magistrati e funzionari di cancelleria e segreteria contemplati nell'art. 1 del suddetto decreto saranno corrisposti sul capitolo 27 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sostituire negli uffici giudiziari del Regno i magistrati ed i funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie, inviati per l'amministrazione della giustizia in Libia ed altri luoghi militarmente occupati dall'Italia;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo ordinato e ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

I magistrati ed i funzionari di cancellerie e segreterie giudiziarie che sono inviati nella Libia od in altre colonie, possedimenti, o territori italiani, o luoghi militarmente occupati dall'Italia, per l'amministrazione della giustizia, possono esser posti temporaneamente fuori del ruolo organico. I loro posti in tal caso dichiarati vacanti e gli stipendi ad essi spettanti vanno a carico dei fondi stanziati sul capitolo 27 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1912-913.

I suddetti funzionari mantengono in ogni caso il grado che avevano nell'ordine giudiziario e conservano tutti i loro diritti di carriera.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

C. FINOCCHIARO-APRILE.

V. - *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914 » (N. 931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914.

Prego l'onor. senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 331).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio, di cui all'art. 14 della legge

21 marzo 1912, n. 194, è elevato a L. 103,000,000, fino al 30 giugno 1914.

Con decreto Reale, promosso dal Ministero del tesoro, sarà provveduto al riparto della indicata somma fra i Ministeri.

(Approvato).

Art. 2.

Dalla somma anzidetta resta escluso, oltre l'ammontare delle pensioni straordinarie di ricompensa nazionale, eccedente il normale stanziamento di bilancio, anche quello delle pensioni privilegiate di guerra, dipendenti dalla legge 23 giugno 1912, n. 617, e dal Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, nonché delle pensioni privilegiate normali liquidate in conseguenza della guerra italo-turca.

(Approvato).

Art. 3.

Durante il periodo di consolidamento, il limite massimo dell'annualità per le pensioni d'autorità stabilito dall'art. 4 dell'allegato U della legge 8 agosto 1895, n. 486, sarà elevato per ciascun esercizio finanziario a lire 730,000, ripartito fra i vari Ministeri, come appresso:

Ministero del tesoro	L. 40,000
Id. delle finanze	» 40,000
Id. di grazia e giustizia	» 30,000
Id. degli affari esteri	» 30,000
Id. dell'istruzione pubbl.	» 20,000
Id. dell'interno	» 75,000
Id. dei lavori pubblici	» 50,000
Id. delle poste e dei telegr.	» 30,000
Id. della guerra	» 325,000
Id. della marina	» 60,000
Id. dell'agricoltura	» 30,000
Totale	L. <u>730,000</u>

(Approvato).

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1913 il Governo presenterà un disegno di legge che riordinerà il servizio delle pensioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione ad emettere buoni quinquennali del tesoro per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, e per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina » (N. 933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, e per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della Regia marina.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 933).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro quinquennali in sostituzione dei titoli di debito redimibile 3.50 e 3 per cento netto che, ai sensi delle leggi 24 dicembre 1908, n. 731, e 15 maggio 1910, n. 228, potrebbe emettere per provvedere alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato durante l'anno finanziario 1913-1914.

È altresì autorizzata l'emissione di detti buoni quinquennali fino a concorrenza di 50 milioni di lire, per pagare altrettanta somma all'Amministrazione del Debito pubblico ottomano in virtù del secondo comma dell'art. 10 del Trattato di pace fra l'Italia e la Turchia, sottoscritto a Losanna il 18 ottobre 1912; e fino a concorrenza di 200 milioni, per provvedere alle spese militari che occorreranno in Tripolitania e in Cirenaica dal mese di dicembre 1912 in poi, e alle altre necessarie per continuare l'o-

pera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e per eseguire riparazioni straordinarie alle navi della Regia marina.

(Approvato).

Art. 2.

I buoni quinquennali nominativi, che si emetteranno in virtù della presente legge, potranno essere, per ogni effetto, assimilati ai titoli di consolidato nei nuovi investimenti che dovranno farsi per conto delle Aziende autonome di Stato, degli Istituti di beneficenza e degli enti ecclesiastici in genere, secondo le disposizioni che verranno sancite per regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Sono applicabili ai buoni, da emettersi ai sensi dell'art. 1^o, le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191.

Il rimborso per interessi e ammortamento del capitale ottenuto dall'emissione di buoni quinquennali destinato a far fronte alle spese straordinarie occorrenti per le ferrovie esercitate dallo Stato di cui all'art. 4 della legge 21 marzo 1912, n. 191, sarà commisurato, fino a quando i buoni siano estinti o sostituiti da altri titoli di debito, all'annualità costante necessaria per ammortizzare il debito contratto in cinquant'anni al saggio di interesse a cui i buoni sono emessi. Quando essi venissero estinti o sostituiti da altri titoli, l'annualità sarà commisurata al periodo di ammortamento e al saggio di interessi stabiliti per i detti nuovi titoli, sempre a ragguglio dell'intero capitale sovrvenuto in origine.

Tale disposizione si estende retroattivamente alle somme fornite alle indicate ferrovie mediante l'emissione dei buoni quinquennali, di cui all'indicata legge 21 marzo 1912, n. 191.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica » (N. 934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 934).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Non può sorgere alcun dubbio intorno alla necessità dei provvedimenti di cui è oggetto il presente disegno di legge, e di buon grado accederò all'invito fatto dal Governo e dalla nostra Commissione di finanze di dare ad esso voto favorevole.

Ma, mentre confido ed auguro che le risorse sulle quali si conta, rispondano esuberantemente alle ipotetiche previsioni, mi sia permesso, in forma di *memento*, non inutile per l'avvenire, di associarmi al « rimarco » che fa, dichiarando di astenersene, il solerte relatore della stessa Commissione di finanze, colle seguenti parole:

« Su queste previsioni, che poggiano su risultati di loro natura incerti di un bilancio in corso di gestione e di bilanci futuri, la Commissione di finanze si astiene dal fare osservazioni, pur riconoscendo che la solidità conseguita dalla nostra finanza negli ultimi anni di progrediente attività della economia nazionale possa offrire sufficiente argomento di probabilità che si avverino ».

Non chieggo risposta; non chieggo spiegazioni; confermo la mia osservazione sull'ipoteca dell'avvenire (1913-1918) nella speranza che il *memento*, non mio, ma quello della Commissione di finanze serva di monito nel richiedere e nel concedere, e di freno alle esagerate velleità di fare nuove continue spese. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ringrazio l'onor. senatore Levi che mi offre occasione di poter fare dichiarazioni che spero riusciranno soddisfacenti. L'eminente Commissione di finanze comincia col dichiarare in qual modo si provvede a saldare le spese della guerra per l'importo di 357 milioni, cioè con l'avanzo del-

l'esercizio in corso e con appositi stanziamenti da farsi nel sessennio successivo.

Però la Commissione di finanze con caute parole ha espresso delle riserve molto circospette che si racchiudono precisamente in quelle espressioni che l'onor. senatore Levi ha letto al Senato.

Io mi permetto di rilevare che anche le riserve non si scompagnano da un giudizio incoraggiante come questo: la Commissione di finanze riconosce che la solidità conseguita dalla nostra finanza negli ultimi anni possa offrire sufficienti argomenti di probabilità che si avverino.

E, se noi dobbiamo giudicare, in materia di finanza, da quelle che sono le leggi sul calcolo delle probabilità, credo poter attestare dinanzi al Senato che le presagite probabilità rasentano molto la certezza.

Nel decennio scorso le entrate principali, escluso il dazio sul grano, diedero in media un incremento di 59 milioni all'anno. Questa somma è costituita dall'incremento medio di 43 milioni nel primo quinquennio e di 75 milioni nel secondo quinquennio. E noti il Senato che l'aumento ragguardevole di 75 milioni è dovuto non a nuove imposte, nè ad inacerbimento di quelle esistenti, ma allo sviluppo economico del nostro paese, e per riflesso a una felice evoluzione delle attività dell'erario. Furono, è vero, approvati dei ritocchi alle leggi sul bollo (e alcuni io ho, insieme al collega delle finanze, l'onore e la responsabilità di averli provocati), furono rivedute le tariffe dei tabacchi e delle tasse di fabbricazione dello zucchero e degli spiriti; ma è vero altresì che fu operata una notevole riduzione della imposta sui terreni, e sul dazio del petrolio che da 48 è disceso a sole 16 lire.

E, contrapponendo le maggiori entrate conseguite dai ritocchi delle leggi vigenti alle diminuzioni che furono effetto degli sgravi, si può dire che le une e le altre press'a poco si compensano.

È tanto più degno di rilievo l'aumento delle entrate principali che si è determinato nel secondo quinquennio, in quanto quello fu un periodo che può dirsi il più travagliato degli ultimi tempi. Ognuno ricorda la crisi mondiale del 1907, che ebbe ripercussione nelle pubbliche economie di alcuni anni successivi; poi due

nobili regioni furono flagellate da una grande catastrofe che nei riguardi della finanza ebbero il duplice effetto di far sostenere al bilancio oneri gravi quanto sacri di solidarietà nazionale, e di ridurre alcuni cespiti di entrata.

Non avemmo fortuna nei raccolti nazionali, perchè nell'ultimo quinquennio si contano tre annate agrarie meno felici. Durante un biennio la pubblica salute fu in Italia in condizioni tali che non solo il bilancio dovette sopportare spese eccezionali, ma furono turbati o interrotti alcuni rapporti economici.

Inoltre per speciali circostanze diminuirono le rimesse degli emigranti. Infine, per quanto il paese abbia saputo opporre una mirabile resistenza morale, economica e finanziaria, non si può negare che la guerra libica, la quale non ebbe il carattere di una guerra puramente coloniale, abbia avuto la sua influenza sul bilancio.

Non ostante tutte queste cause eccezionali, il passato quinquennio, come dicevo, diede un considerevole aumento di entrate, e il nostro bilancio ha potuto registrare dei cospicui avanzi.

Perchè il Senato possa giudicare dell'austerità a cui seppe ispirarsi l'attuale ministro del tesoro nel prevedere gli effetti finanziari, mi sia consentito ricordare che nel 7 febbraio 1911 presagivo in quest'aula un avanzo di soli dodici milioni per l'esercizio finanziario 1911-12. Nell'anno successivo, e precisamente nella seduta del 12 marzo 1912, avevo l'onore di dichiarare innanzi al Senato che l'avanzo poteva elevarsi a 57 milioni; ed eravamo, come si vede, a pochi mesi di distanza dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Ebbene, queste previsioni furono di gran lunga sorpassate, perchè dopo pochi mesi, alla stretta dei conti, il ministro del tesoro ebbe la fortuna di poter annunciare al Parlamento ed al paese che l'avanzo dell'esercizio 1911-12 aveva raggiunto l'altissima vetta di 100 milioni e 734,000 lire, quale il nostro bilancio, che pur negli anni ultimi aveva toccato grandi altezze, non aveva mai raggiunta.

Non minore severità io credo di avere adoperato nelle previsioni dell'esercizio in corso ed in quelle dell'esercizio prossimo. L'ascensione delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) continua, tanto che, mentre in un semestre intero del passato quinquennio l'incremento è segnato da un minimo di 22 milioni, da un massimo di 49, e da una media

di 35 milioni, le stesse entrate dell'esercizio in corso offrono invece, in soli cinque mesi, dal 1° luglio al 30 novembre, un miglioramento di oltre 49 milioni.

Continuo nella mia ostinata severità e mi limito a prevedere per altri sette mesi, dal dicembre al giugno un ulteriore aumento di poco più di 30 milioni. Si avrebbe per tal modo nell'esercizio 1912-1913 un aumento di 80 milioni, cifra che già rappresenterebbe 5 milioni in più rispetto alla media dello scorso quinquennio. E non temo di fare un prognostico esagerato calcolando per il presente esercizio un avanzo di circa 40 milioni, che, secondo il disegno di legge ora in discussione, servirà a saldare una parte dei 357 milioni delle spese di guerra. La somma rimanente di 317 milioni, sempre secondo il disegno di legge, sarebbe ripartita nel successivo sessennio in ragione di una annualità progressiva di 15 milioni.

Poichè, come ho dimostrato, il quinquennio scorso fu certamente fra i più travagliati, sarebbe logico poter fondare sulla base di 75 milioni le previsioni dell'incremento del nuovo quinquennio.

Tuttavia, fermo nel concetto dell'austerità, prevedo che l'incremento medio delle entrate principali (escluso il dazio sul grano) possa, nel quinquennio che ha avuto principio col 1° luglio scorso, non superare la somma di 65 milioni, una somma cioè inferiore di 10 milioni a quella conseguita nel passato quinquennio.

Tolta l'annualità di 15 milioni, cui accennavo poc' anzi, per le spese di guerra, rimangono 50 milioni di aumento annuo progressivo per altre esigenze.

Mi consenta il Senato di ricordare che negli ultimi anni abbiamo largamente provveduto a sistemare i pubblici servizi.

Innanzitutto abbiamo potuto fornire mezzi notevoli per provvedere alla difesa nazionale e per rafforzare gli organismi dell'esercito e dell'armata, che sono l'orgoglio della Nazione e il presidio sperimentato degli interessi della patria. (*Bene*).

Per l'Amministrazione della guerra, dal luglio 1907 al luglio scorso si è autorizzata una spesa di 528 milioni, che per 360 milioni è stata già iscritta in bilancio. E per l'esecuzione del programma navale le leggi del 1909, del 1911 e del 1912, e le proposte presentate all'altro

ramo del Parlamento, hanno un effetto finanziario che si traduce nella cifra di 907 milioni.

Ha già acquistata la cittadinanza del bilancio una somma corrispondente ai quattro quinti della spesa di circa 47 milioni che è il costo della riforma della scuola elementare, per la quale dettarono una relazione pregevole gl' insigni senatori Lucca, Mariotti e Scialoja. E a questo proposito ricordo che, dopo ampie assicurazioni date dal ministro del tesoro, l'Ufficio centrale poteva dichiarare nella sua relazione di aver vinto ogni esitazione e ogni dubbio anche dal punto di vista finanziario. Mi piace altresì di aggiungere che per imprevisti maggiori oneri sta un fondo speciale che ormai ha la disponibilità di 4 milioni; è un compartimento stagno per quella riforma.

E, parlando di pubblica istruzione, il pensiero ricorre all'assetto delle Università italiane, gloria del nostro paese, per le quali in meno di tre anni, dacchè ho l'onore di reggere le sorti del Tesoro, si è potuto autorizzare a carico dell'erario dello Stato una spesa di 19 milioni, oltre 12 milioni che ci sono venuti dai forti contributi dei benemeriti enti locali.

Non è trascurabile il fatto che il bilancio dei lavori pubblici fino all'esercizio 1920-921 è consolidato nella parte straordinaria (escluse le costruzioni ferroviarie) in una somma molto elevata, nella somma cioè di 100 milioni che è già entrata in bilancio per ben 94 milioni.

È anche per le opere pubbliche vi è un fondo speciale di riserva che va da un minimo di oltre lire 2,000,000 nell'esercizio 1914-1915, ad un massimo di lire 7,000,000 nell'esercizio 1919-1920, e che serve appunto per provvedere alle nuove o alle maggiori esigenze.

Inoltre, desidero notare che, allo scopo di abbandonare un metodo che le sane norme di contabilità non possono consigliare in via normale, si sono rafforzati notevolmente gli stanziamenti in guisa che il Governo (salvo casi di assoluta, e oggi imprevedibile, urgenza) si asterrà dal presentare note di variazioni al bilancio di previsione. (*Benissimo*).

Infatti, ai 14 milioni di aumento nella spesa ordinaria dei bilanci militari previsti per l'esercizio corrente, se ne sono aggiunti altri 37 per l'esercizio 1913-914. All'Amministrazione, che è benemerita della vita finanziaria italiana,

l'anno scorso fu dato un modesto aumento di due milioni; invece per l'esercizio prossimo il maggiore stanziamento è di 11 milioni; e così anche per le poste e i telegrafi come per l'interno, ai sensibili aumenti già approvati negli esercizi scorsi se ne aggiungono altri, rispettivamente, di quasi 6 milioni e di 3 milioni e mezzo.

E poc' anzi ho ricordato, all'illustre Presidente della Commissione di finanze e al Senato, che il fondo delle spese obbligatorie e d'ordine è stato aumentato del 50 per cento.

Benchè di piccolo valore, posso tuttavia rilevare un altro sintomo di rigidità nelle previsioni. Per lunga consuetudine, che ho seguito anch'io per un biennio, le entrate minori si aumentavano in relazione ai risultati del consuntivo, ma non si diminuivano con l'applicazione dello stesso criterio. Ebbene, col proposito fermo, che ora, sarei per dire, più di prima intendo osservare, ho voluto menare la falce anche nelle entrate minori; e mentre, come tutti i miei illustri predecessori, ho aumentato quegli stanziamenti che meritavano di essere accresciuti per le risultanze del consuntivo, ho d'altra parte anche diminuito diversi stanziamenti per una somma che certo è modesta, ma che si avvicina ai 2 milioni.

Il nostro bilancio presenta un punto che, a tutto rigore, un giudizio austero potrebbe chiamare debole. Al principio fondamentale del bilancio italiano, ovverosia al principio della competenza degl'impegni, fu fatta una eccezione, la quale risale al 1909; e l'eccezione consiste in ciò che, per le spese straordinarie militari e navali, è lecito di poter pagare, nel corso di un esercizio, anche delle somme in conto degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

L'eccezione fu ispirata al nobilissimo proposito di affrettare le opere della difesa nazionale e di rafforzare nel più breve tempo possibile gli ordini dell'esercito e dell'armata; perchè, come osservava nel 1899 il ministro del tesoro onor. Boselli, mentre l'Italia, a causa delle angustie della sua finanza non provvedeva adeguatamente alle esigenze dei servizi militari di terra e di mare, altrove i progressi erano molto più rapidi e importanti. Ond'è che il Governo e il Parlamento, per guadagnare gli anni che si erano perduti, furono concordi nel

voler sollecitare quest'opera di alto interesse nazionale.

Però si è cercato di temperare gli effetti dell'eccezione al principio informatore del bilancio di competenza. Infatti, come dicevo poco anzi, con leggi che risalgono al 1910, si è procurato di trasportare per le spese militari e navali delle cospicue somme dall'esercizio successivo all'esercizio in corso; e, se ben ricordo, sono in complesso 40 milioni per l'amministrazione militare e 45 milioni circa per l'amministrazione della marina. Come vede il Senato, anche questo difetto, dovuto a cause eccezionali e di carattere transitorio, si è procurato di mitigare.

Fra gli elementi di giudizio che giova tener presenti nel calcolare le forze della nostra finanza, non dobbiamo dimenticare che le entrate minori nell'ultimo quinquennio fruttarono in media un aumento di dieci milioni all'anno, e che col consuntivo si realizzarono economie oscillanti fra un minimo di 22 ed un massimo di 43 milioni.

Il Senato ricorderà che, durante la guerra, la stampa estera non ci fu molto amica; non di meno a fatti compiuti, dinanzi alla realtà inoppugnabile, la stampa estera ha dovuto riconoscere la salda compagine della nostra economia e della nostra finanza, ed abbiamo provato la compiacenza di leggere in un periodico tedesco molto autorevole constatazioni concepite nei seguenti termini:

« La guerra non affievolisce il progresso delle entrate; non attenua il movimento degli affari; non turba i traffici interni; non diminuisce gli scambi con l'estero; non rallenta il cammino delle riforme; non deprime le energie nazionali ».

Io spero che il Senato sarà persuaso che le previsioni del Governo sono fondate sopra criteri di massima prudenza, e che, se dal passato dobbiamo trarre i presagi, all'avvenire noi possiamo guardare, più che con speranza, con animo rinfrancato da legittima fiducia.

A queste brevi dichiarazioni io pongo termine, vivamente ringraziando per la cortese benevola attenzione dei signori senatori, e rivolgendo a nome del Governo un pensiero di alta gratitudine al Senato del Regno, per avere in ogni tempo cooperato, con la sua rispettata competenza e con la maturità del suo consiglio, allo svolgimento

della finanza dello Stato; la quale giunse a sostenere, fra la meraviglia delle genti civili, gli oneri eccezionali di un'impresa storica, permette di proteggere la saldezza del credito pubblico, e può fornire i mezzi per continuare l'applicazione di tutte le riforme deliberate dal Parlamento, e per provvedere alla difesa dei supremi interessi della Patria. E così gli Italiani, dopo aver percorso nel primo cinquantennio un lungo e non inglorioso cammino, accendono gli spiriti di novella fiamma e raccolgono le forze per proseguire con infaticata lena sulle ardue vie del progresso. (*Approvazioni vivissime - Applausi generali - Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Sono lieto di aver provocato le rassicuranti dichiarazioni del ministro del tesoro, che danno maggior vigore ai fiduciosi miei voti per l'avvenire.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 3, 17, 21 e 31 marzo 1912, nn. 179, 331, 332 e 333; 14 aprile 1912, nn. 406 e 407; 2, 16 e 26 maggio 1912, nn. 487, 579 e 663; 6 giugno 1912, nn. 662 e 701; 8 e 18 luglio 1912, nn. 821, 871 e 872; 5 agosto 1912, n. 927 e 928; 2 e 23 settembre 1912, nn. 1049 e 1082; 24 ottobre 1912, nn. 1184 e 1185, 28 novembre 1912, n. 1274 e 8 dicembre 1912, n. 1275, coi quali fu autorizzata, nelle forme stabilite dalla legge 17 luglio 1910, n. 511, l'apertura di crediti straordinari di lire 301,000,000 a favore del Ministero della guerra, e di lire 56,000,000 a favore del Ministero della marina, per le spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.

(Approvato).

Art. 2.

Alla spesa complessiva di lire 357,000,000 indicata nel precedente articolo sarà provveduto, per una prima, quota mediante prelevamento dell'avanzo che risulterà all'atto della

compilazione del conto consuntivo dello Stato per l'esercizio 1912-913, dopo aver eseguito il prelevamento stabilito dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il demanio forestale dello Stato, e, ove si riconosca opportuno, anche quello previsto dalla legge 18 luglio 1911, n. 836, per la costruzione di edifici di Stato nella capitale.

La somma costituente l'avanzo finale sarà, con decreto del ministro del tesoro, iscritta nel bilancio del Ministero della guerra.

La somma che, eseguito il prelevamento del detto avanzo finale, rimarrà da iscriversi a saldo delle spese di lire 357,000,000, verrà stanziata per lire 15,000,000 nell'esercizio 1913-14, e in rate annue, da determinarsi con le leggi di bilancio dei Ministeri della guerra e della marina, negli esercizi finanziari dal 1914-15 al 1918-19.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913 » (N. 928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 530,000 e le diminuzioni di stanziamento per egual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	2. Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) L.	10,000
»	12. Avventizi in aumento d'impiegati ed agenti subalterni, assunti in servizio in circostanze straordinarie . . »	17,000
»	17. Spese e indennità per i servizi sanitari »	5,000
»	20. Indennità speciali al personale subalterno. »	9,000
»	24. Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti »	8,000
»	27. Spese casuali »	15,000
»	53. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e degli scali marittimi . . »	20,000
»	63. Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fono-telegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati e di utensili per gli uffici ed officine. Spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine, temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili »	45,000
»	65. Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili . . »	30,000
»	83. Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi »	40,000
«	87. Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus »	40,000
»	98. Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse) »	34,000
»	100. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio »	35,000
»	102. Indennità per missioni agl'ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo, per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici »	25,000
»	103. Indennità di viaggio-soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari. »	15,000
»	105. Indennità diverse con carattere permanente »	20,000
»	106. Spese di ogni specie per i servizi sanitari. »	5,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	373,000

	<i>Riparto</i>	L. 373,000
Cap. n. 108. Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispet-		
tive famiglie, vedove ed orfani.	»	10,000
» 109. Spese casuali ed impreviste	»	15,000
» 111. Spese d'ufficio	»	50,000
» 113. Mantenimento e adattamento di locali. Impianti per il		
riscaldamento, la aereazione, l'illuminazione, l'acqua -		
Assicurazione incendi e sistemi di prevenzione contro		
gl'incendi; prese di acqua e estintori	»	20,000
» 114. Pigioni (Spese fisse)	»	40,000
» 117. Canoni per servitù di appoggio (Spese fisse)	»	8,000
» 152. Materiale in servizio della posta militare	»	10,000
» 166. Spese d'ogni specie per la Commissione istituita col Regio		
decreto 9 agosto 1910 per il riordinamento dei servizi		
postali e telegrafici	»	4,000
		<u>530,000</u>
	Totale delle maggiori assegnazioni	L. <u>530,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 1. Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e pro-		
vinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse).	L.	130,000
» 3. Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e pro-		
vinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse),	»	400,000
		<u>530,000</u>
	Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. <u>530,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 » (N. 929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 3,529,870.20 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n.	5. Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . . L.	75,000	»
»	14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero. »	700,000	»
»	21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico »	120,000	»
»	38. Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi »	70,000	»
»	40. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	85,000	»
»	44. Retribuzioni ai procacci per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette degli agenti incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze (Spese fisse)	350,000	
»	52. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti. - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapioghi ed altri agenti dell'Amministrazione, che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi »	280,000	»
»	70. Istruzione del personale »	4,000	»
»	71. Retribuzione al personale degli uffici di 2 ^a e di 3 ^a classe »	760,000	»
»	75. Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse) . . . »	60,000	»
»	76. Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici di 1 ^a classe, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse). »	80,000	»
»	97. Personale fuori ruolo ed avventizio dei telefoni »	726,500	»
»	101. Indennità di tramutamento »	9,000	»
»	104. Indennità per servizi prestati in tempo di notte »	40,000	»
»	115. Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degli impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti di abbonati, officine, ecc.) acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali, per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione e al personale operaio, energia elettrica per gli impianti tecnici, spese diverse . »	70,000	»
	Da riportarsi . . . L.	3,429,500	»

	<i>Riporto</i> . . . L.	3,429,500 »
Cap. n. 116. Spese d'esercizio tecnico e manutenzione degli impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, spese diverse »		100,000 »
» 136-ter. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 63: « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo; acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo, per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine. Spese di pubblicazioni tecniche: trasporti di materiale tecnico telegrafico e relativa mano d'opera sussidiaria e dazio; temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1909-10 »		22 »
» 136-quater. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 61: « Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fonotelegrafici comunali, acquisto di macchine, di materiali tecnici di uso e di consumo, per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici ed officine. Spese di pubblicazioni tecniche, trasporti di materiale tecnico telegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, e dazio di confine; temporanea occupazione di locali per depositi di materiali e simili » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-11		318. 20
» 136-quinquies. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo n. 21: « Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 »		30 »
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>3,529,870. 20</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiore assegnazione di lire 1,934,000, per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi » (N. 930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Ne do lettura :

Articolo unico.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 1,934,000 al capitolo n. 8 « Compensi per lavori straordinari » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13.

Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Modificazione all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575 » (N. 940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazioni all'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575.

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575, è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli impiegati dei quadri IV e V della tabella B (ausiliarie ed ufficiali d'ordine), annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, che dallo stipendio

di lire 1200 e di lire 1450 passeranno al minimo stabilito di lire 1500, avranno il primo aumento successivo di lire 200.

Inoltre, nel passaggio agli stipendi minimi stabiliti dalla presente legge, è considerata utile per il successivo avanzamento l'anzianità negli stipendi precedentemente goduti:

agl'impiegati dei quadri suddetti con lo stipendio di lire 1400 e 1450;

agl'impiegati del quadro II della tabella B (applicati e simili) annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di lire 1450;

agli agenti del quadro I della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1907, n. 515, con lo stipendio di 1100;

agli agenti del quadro III della tabella stessa;

agli operai ed agenti dei quadri I, II e III della tabella C annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, con lo stipendio di lire 1000;

alle operaie e commesse del quadro IV di questa ultima tabella, con lo stipendio di lire 750.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni » (N. 941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Modificazione ai vari quadri della tabella C (personale subalterno e operaio) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni.

Prego il senatore, segretario, Melodia di darne lettura.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 941).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La tabella *C*, annessa alla legge 19 luglio 1909, n. 528, modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575, è sostituita da quella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ai posti del quadro I, della tabella *C* predetta, che risulteranno vacanti coll'applicazione dell'articolo precedente, saranno assegnati, con decorrenza dal 1° gennaio 1909:

a) gli operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, attualmente in servizio i quali, forniti dei requisiti richiesti dall'art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 528, rimasero, all'atto della sistemazione organica, fuori ruolo per insufficiente capienza del quadro medesimo;

b) gli operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti, attualmente in servizio che, trovandosi nelle stesse condizioni dei precedenti, vennero, all'atto della sistemazione organica e per la stessa ragione dei primi, assegnati al quadro II della medesima tabella *C*.

Rispetto allo stipendio l'assegnazione degli operai predetti al quadro I, dovrà farsi con le

norme stabilite dall'art. 16 della legge 19 luglio 1909, n. 528.

(Approvato).

Art. 3.

I posti che risulteranno vacanti nel quadro II saranno occupati dagli attuali operai fuori ruolo, assunti in servizio anteriormente al 1° gennaio 1909, in ordine di anzianità di servizio e con effetto del 1° luglio 1912.

I posti che risulteranno vacanti nei quadri III e IV saranno occupati rispettivamente dagli attuali agenti subalterni e fattorini fuori ruolo che abbiano compiuto il 21° anno d'età e dalle commesse ed operaie fuori ruolo, in ordine di anzianità di servizio e con decorrenza dal 1° luglio 1912.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato a portare allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1912-913 le variazioni derivanti dall'applicazione della presente legge.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

Tabella C che sostituisce quella allegata alla legge 19 luglio 1909, n. 528,
modificata dalla legge 25 giugno 1911, n. 575.

Numero	Denominazione	Stipendi normali Lire	Permanenza normale in ogni stipendio Anni
QUADRO I.			
215	Operai meccanici, verificatori, riparatori e giuntisti	2,500	—
	Id. id.	2,250	5
	Id. id.	2,000	4
	Id. id.	1,750	4
	Id. id.	1,500	4
	Id. id.	1,300	4
	Id. id.	1,200	2
QUADRO II.			
523	Apparecchiatori e guardafili	2,000	—
	Id. id.	1,800	5
	Id. id.	1,600	5
	Id. id.	1,400	5
	Id. id.	1,320	2
	Id. id.	1,200	6
QUADRO III.			
105	Commessi	2,000	—
	Id.	1,800	5
	Id.	1,600	5
	Id.	1,400	5
	Id.	1,320	2
	Id.	1,200	6
QUADRO IV.			
20	Operaie e commesse	1,100	—
	Id. id.	1,000	5
	Id. id.	900	5
	Id. id.	800	4

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione del disegno di legge: « Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa » (N. 938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc., contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835 e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa.

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 938).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, avranno effetto:

a) per i trasporti dei viaggiatori e delle merci in servizio interno delle ferrovie esercitate dalla industria privata, delle tramvie e delle linee automobilistiche e di navigazione interna, e nei servizi cumulativi fra loro, dal 1° gennaio 1913;

b) per il trasporto delle persone e dei bagagli e cani, sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa, nazionali ed internazionali, dal 1° luglio 1913;

c) per il trasporto delle merci sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa nazionali ed internazionali, dalla data di attivazione delle nuove tariffe per le ferrovie dello Stato, previste con l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con l'articolo 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372.

L'art. 20 della detta legge 14 luglio 1912, n. 835, è abrogato.

(Approvato).

Art. 2.

Negli articoli 14 e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, sono aggiunte rispettivamente al secondo comma del paragrafo a), ed all'ultimo comma, dopo le parole: « dell'ultima classe », le parole: « comprendendo in ogni caso la terza ».

Al paragrafo a) dell'art. 14 è soppressa la parola: « totale », e sono aggiunti all'articolo medesimo i seguenti due comma:

« Alle lettere di vettura o fogli di via, riguardanti i trasporti ferroviari, si applicano le disposizioni del precedente paragrafo a), in sostituzione di quelle ora vigenti per tali trasporti, e di cui alla legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, art. 20, nn. 14 e 31, ed art. 63, ed alla legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 34.

« I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e quelli di riscontro per il trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli sui piroscafi di navigazione marittima e sulle vetture pubbliche, sono soggetti alla tassa di centesimi cinque ».

Sono sopresse le parole: « E a tal fine si deve moltiplicare la base della tariffa viaggiatori e merci per il numero dei chilometri, aggiungendo al prodotto l'importo delle predette tasse e soprattasse », dell'articolo 16 della legge stessa, ed è aggiunto a tale art. 16 il comma seguente:

« La tassa di bollo proporzionale e la sovratassa devono, quando applicabili, essere calcolate, sia sui proventi soggetti alla tassa erariale, sia su quelli della medesima natura relativi ai trasporti esenti da tale tassa ».

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare col testo unico, approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Essendo esaurito l'ordine del giorno, passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati.

Debbo però prima avvertire il Senato che i disegni di legge numeri 927, 928, 929, 930, relativi a crediti supplementari e che non hanno dato luogo a discussione, si voteranno a scrutinio segreto in unica coppia di urne a termini dell'art. 67 del regolamento del Senato.

Augurî al Presidente.

CAVASOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVASOLA. Con l'appello nominale e con la votazione che seguirà, il Senato chiude questo breve periodo di lavoro, e si chiude l'anno fortunoso che tanti avvenimenti ha consegnato alla storia. Si chiude pure l'anno nel quale noi abbiamo avuto la fortuna di essere accompagnati e guidati con assiduità nei nostri lavori dall'autorità e dall'esempio del nostro egregio Presidente; onde io credo che tutti saremo uniti nel finirlo con un saluto reverente a lui e con l'augurio che l'anno nuovo trovi il Paese atto nella sua condizione fortunata a svolgere sempre più alta la propria azione, e dia a noi di essere sempre guidati e sorretti nel nostro compito dall'esperienza, dalla benevolenza e dallo zelo esemplare del nostro Presidente. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE, (*si alza, e con lui si alzano tutti i senatori ed i ministri*). Ringrazio i colleghi delle cortesi espressioni di affetto e degli auguri, de' quali rendo il più cordiale contraccambio.

Sia lieto e felice a tutti voi ed ai vostri il nuovo anno, sia propizio agli uomini del Governo, sia prospero alla patria. (*Vive approvazioni - Applausi*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Onorevoli colleghi, è superfluo dirvi che il Governo si associa con tutto il cuore alle parole che sono state profferite dal senatore Cavasola e poi dal nostro illustre Presidente: si associa con tutto il cuore alle parole di felicitazione e di augurio, che, rendendosi interprete dei sentimenti di tutti noi, il senatore Cavasola

ha rivolto al nostro illustre e benemerito presidente: si associa con tutto il cuore ai fidenti augurî nell'avvenire, nella prosperità e nella grandezza della patria che il Presidente ha espresso coll'eloquenza che gli viene dall'altezza dei suoi sentimenti patriottici; ma consentite che prima di chiudere queste poche parole io ricordi un fatto, unico forse negli annali parlamentari di tutto il mondo civile, che torna a grande lode del Senato italiano. Poco più di un anno fa, quando la nostra impresa di Libia incontrava le maggiori difficoltà, che la fortezza concorde del paese seppe poi vincere, quando da ogni parte del mondo si formulavano dubbi sulla riuscita dei nostri sforzi e si muovevano censure a quel decreto di sovranità, che si considerava come un ostacolo al conseguimento dei nostri fini ed alla pace, il Senato del regno, con esempio, ripeto, unico nella storia parlamentare di ogni paese, esprimeva la sua fiducia nell'avvenire e nella perseveranza e nella forza del nostro paese, votando quel decreto ad unanimità, anche nell'urna segreta. Esso affermava in questo modo la sua fede nei destini del paese, e dimostrava una volta di più, che in ogni evento, triste o lieto, della nazione, il suo cuore batte all'unisono col cuore del popolo italiano. (*Vivissime approvazioni; applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge per convalidazione di un Regio decreto col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto ed esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati oggi per alzata e seduta.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti. (I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Barracco Giovanni, Barzellotti, Bava-Beccaris, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadolini, Caetani, Capaldo, Caravaggio, Cavasola, Cefalo, Cefaly, Colleoni, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Martino, De Riseis, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Di Martino, Di San Giuliano, Durante.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Fiocca.

Gessi, Giorgi, Goiran, Grassi, Grocco, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Pasolini, Perla, Petrella, Pollio, Ponza Cesare. Quarta.

Reynaudi, Rignon.

Salvarezza Cesare, Santini, Scaramella-Mannetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Solinas-Apostoli, Spingardi.

Tajani, Tami, Taverna, Todaro, Tommasini, Torlonia.

Vacca, Volterra.

Risultato di votazione.

PPRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del corso legale dei biglietti di banca - Modificazioni agli articoli 21 e 25 della legge sugli Istituti di emissione - Disposizioni per il fondo di esercizio delle filiali del Banco di Sicilia in Tripolitania e Cirenaica - Proroga per un anno della convenzione con la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria provinciale:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga di termini per il riordinamento della materia delle importazioni ed esportazioni temporanee:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Proroga di termini per la pubblicazione del nuovo Codice di procedura penale:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 4727 (serie 3ª), per le commutazioni delle prestazioni fondiari perpetue:

Senatori votanti	89
Favorevoli	82
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga dei termini per l'applicazione dei magistrati e funzionari di cancelleria nel distretto della Corte d'appello di Messina e nel circondario di Reggio Calabria; per la ricostituzione della giustizia ordinaria nelle provincie di Messina e di Reggio Calabria; per la indennità ai giurati che prestano servizio nelle Corti di assise di Messina, Reggio Calabria e di Palmi:

Senatori votanti	89
Favorevoli	84
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 2 agosto 1912, n. 1133, relativo ai magistrati e funzionari di cancelleria inviati nelle Colonie:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Aumento del limite della spesa consolidata per il debito vitalizio a tutto il 30 giugno 1914:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-912 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1912

Autorizzazione ad emettere buoni del tesoro quinquennali per provvedere a spese straordinarie delle ferrovie dello Stato ed alle spese che occorreranno per l'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica, per continuare l'opera di ricostituzione dei materiali nei magazzini militari e di riparazioni alle navi della R. marina:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

Autorizzazione di spese dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e in Cirenaica:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni all' art. 7 della legge 25 giugno 1911, n. 575:

Senatori votanti	89
Favorevoli	80
Contrari	9

Il Senato approva.

Modificazioni ai vari quadri della tabella C (personale operaio e subalterno) dei ruoli organici della Direzione generale dei telefoni:

Senatori votanti	89
Favorevoli	77
Contrari	12

Il Senato approva.

Norme per la graduale attivazione delle disposizioni sul bollo nei trasporti ferroviari, tramviari, ecc. contenute nella legge 14 luglio 1912, n. 835, e modificazioni ed aggiunte per l'applicazione relativa:

Senatori votanti	89
Favorevoli	79
Contrari	10

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 1,934,000 per compensi di lavori straordinari nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi:

Senatori votanti	89
Favorevoli	81
Contrari	8

Il Senato approva.

Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 3 gennaio 1913 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

Comunicazione della Segreteria.

ERRATA-CORRIGE

Nell'elenco dei senatori che presero parte alla votazione nella seduta del 20 corrente, deve aggiungersi il nome del senatore *Botterini*.